

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEI COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEGLI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO NONCHE' DEI C.D. INSOLVIBILI NEI PROCEDIMENTI PENALI AVANTI AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO ED AL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO

Condiviso dai Magistrati del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, della Procura della Repubblica, dai Magistrati Onorari dell'Ufficio del Giudice di Pace, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Busto Arsizio

Premesso che:

- il D.M. N. 55/2014 – così come modificato con decreto N. 147/22, G.U. N. 236 dell'8.10.22 – prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, ragione per la quale i Magistrati del Tribunale, i Magistrati della Procura, i Magistrati Onorari dell'Ufficio del Giudice di Pace e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare i parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque e omogenee;
- per questa ragione – in relazione alle liquidazioni dei compensi per le attività professionali prestate in favore degli indagati/imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli indagati/imputati irreperibili dichiarati o "di fatto", degli indagati/imputati difesi d'ufficio insolventi, degli indagati/imputati (ammessi al gratuito patrocinio, irreperibili dichiarati o "di fatto", d'ufficio insolventi) nei processi c.d. "seriali" e delle persone offese/parti civili costituite ammesse al patrocinio a spese dello Stato – occorre concordare con i sottoscrittori del presente protocollo le modalità di presentazione delle istanze di liquidazione e gli importi da liquidare;

Considerato che:

- i firmatari del presente protocollo condividono l'esigenza di rendere quanto più possibile omogenee le liquidazioni per attività professionali prestate nel Foro in favore degli indagati/imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli indagati/imputati irreperibili dichiarati o "di fatto" e degli indagati/imputati difesi d'ufficio insolventi, nonché in relazione ai processi c.d. "seriali", ai processi che si concludono con sentenza ex art. 420 quater c.p.p. ed ai processi con acquisizione degli atti ex artt. 431, 493, 555, c.p.p. e delle persone offese/parti civili costituite ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
- le liquidazioni devono, comunque, avvenire nel rispetto del combinato disposto delle norme contenute nel D.P.R. N. 115/02 (artt. 74-145) e delle norme contenute nel D.M. N. 55/14 (Capo III, artt. 12-17) così come modificato con decreto N. 147/22 (G.U. N. 236 dell'8.10.22);

Ritenuto, inoltre, che:

- con riguardo al recupero dei compensi per i procedimenti con imputati difesi d'ufficio c.d. "insolventi" è sorta l'esigenza di uniformare le liquidazioni delle spese legali inerenti all'attività svolta per il recupero del credito avanti all'Autorità Giudiziaria in sede civile;
- anche con riguardo ai processi c.d. "seriali", ai processi con consenso all'acquisizione degli atti, nonché ai processi c.d. "sospesi per ricerche" che si concludono con una sentenza ex art. 420 quater c.p.p. o con una declaratoria di intervenuta prescrizione del reato è sorta l'esigenza di concordare parametri uniformi per la liquidazione degli onorari e delle spese relative all'attività di assistenza prestata in tale particolare tipologia di procedimenti;



- i parametri ed i criteri contenuti nel presente protocollo vadano applicati anche alle ulteriori parti processuali ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

Tutto ciò premesso e considerato,

i firmatari del presente protocollo decidono di adottare – per l’opera professionale prestata dal difensore in favore dei soggetti (indagato/imputato, persona offesa/parte civile, responsabile civile, ecc.) ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli indagati/imputati irreperibili dichiarati o "di fatto" e degli indagati/imputati difesi d’ufficio insolventi, degli indagati/imputati (ammessi al gratuito patrocinio, irreperibili dichiarati o “di fatto”, d’ufficio insolventi) nonché nei processi c.d. “seriali”, nei processi che si concludono con sentenza ex art. 420 quater c.p.p., nei processi con acquisizione degli atti ex artt. 431, 493, 555 c.p.p., avanti al Tribunale (in composizione monocratica e collegiale), al GIP/GUP ed al Giudice di Pace – il seguente regolamento che sostituisce i previgenti protocolli in materia di liquidazione degli onorari e delle spese dei difensori.

Articolo 1

Tabelle standardizzate di liquidazione

1. Le liquidazioni potranno essere richieste sulla base degli importi indicati nelle tabelle allegate al presente protocollo (denominate “Allegato 1” e “Allegato 2”) – che sono da intendersi parte integrante dello stesso. Le tabelle di cui all’ “Allegato 1” prevedono diverse ipotesi base, correlate alle varie tipologie procedurali e processuali, innanzi alle diverse Autorità Giudiziarie.
2. Gli importi indicati nell’ “Allegato 2” sono suddivisi in relazione alle diverse fasi del giudizio/procedimento (es. fase di studio, fase istruttoria, ecc.), così come previsto dal D.M. n. 55/14 – così come modificato con decreto N. 147/22, G.U. N. 236 dell’8.10.22.
3. Il valore indicato nelle tabelle di cui all’ “Allegato 2” corrisponde – salva diversa indicazione nella tabella – al valore medio dell’importo indicato nelle tariffe professionali (così determinato: valore medio di cui al D.M. n. 55/14 – così come modificato con decreto N. 147/22, G.U. N. 236 dell’8.10.22 + valore minimo = totale:2) arrotondato per difetto, così da rendere maggiormente aderenti gli importi all’attività professionale svolta, in relazione all’impegno professionale profuso ed all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell’assistito.
4. Ad ogni ipotesi base, potrà essere, poi, applicato il fattore correttivo eventualmente sussistente nel caso di specie, secondo i parametri indicati in calce nelle tabelle allegate.
5. Le tabelle di cui all’ “Allegato 1” rappresentano le ipotesi base più frequentemente ravvisabili presso il Tribunale di Busto Arsizio (Sezione Dibattimento e Sezione GIP/GUP) e presso l’Ufficio del Giudice di Pace per i quali sono stati definiti degli importi forfettari. A tali importi “forfettari” dovranno essere aggiunti gli eventuali fattori correttivi che dovessero ricorrere nel caso di specie.
6. È fatta salva la facoltà del difensore di redigere apposita e motivata richiesta di liquidazione che si discosti dagli importi standardizzati di cui alle tabelle “1” e “2”, con indicazione delle peculiarità del procedimento e/o delle questioni ivi trattate.

Articolo 2

Fattori correttivi

1. I fattori correttivi indicati in calce alle tabelle allegate rappresentano la modalità di adeguamento degli importi degli onorari al caso concretamente affrontato dal difensore.
2. Per quanto riguarda, il fattore correttivo relativo al numero di udienze cui il difensore ha partecipato, si precisa che si intendono udienze di mero rinvio le seguenti tipologie di udienze:

- a) udienze di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato;
 - b) udienze di astensione degli avvocati o dei v.p.o.;
 - c) udienze nelle quali manca il giudice titolare;
 - d) udienze caratterizzate da adempimenti che richiedono un mero e veloce rinvio (es. udienze rinviate per mancata citazione di parti o di testimoni o per la mancata presenza di tutti i testi citati, oppure su richiesta delle difese);
 - e) udienze con provvedimento di sospensione ex art. 420 bis c.p.p., per ricerche;
 - f) udienze di rinvio per "pendenza trattative" tra le parti.
3. Per quanto riguarda il fattore correttivo relativo allo status dell'assistito "detenuto", esso è da intendersi in senso generale (ad es. soggetto in regime di arresti domiciliari o di detenzione domiciliare), ovvero anche se l'assistito sia detenuto per altra causa.
 4. Ai fattori correttivi andrà applicata la riduzione prevista dall'art. 106 bis D.P.R. n. 115/02.

Articolo 3

Rimborso delle spese

1. Ai sensi dell'art. 2 D.M. N. 55/1 – così come modificato dal decreto N. 147/22, G.U. N. 236/22 – al difensore è sempre dovuto il rimborso forfettario nella misura del 15% dell'importo dovuto per onorari, nonché il rimborso delle spese documentate mediante allegazione all'istanza (a mero titolo esemplificativo: marche da bollo per diritti di copia, spese per citazione testimoni) secondo quanto previsto dall'art. 82 D.P.R. N. 115/02.

Articolo 4

Modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione

1. Salvo conclusione anticipata dell'incarico professionale (ad es. per nomina di un difensore di fiducia che sostituisca quello d'ufficio, per sostituzione del difensore d'ufficio ex art. 97, c. 5, c.p.p., per nomina di altro difensore di fiducia da parte del soggetto processuale ammesso al gratuito patrocinio) l'istanza di liquidazione deve essere presentata al termine di ciascuna fase di cognizione del procedimento penale.
2. Per quanto riguarda l'attività professionale svolta nella fase delle indagini preliminari – compresa l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo – l'istanza di liquidazione dovrà essere presentata all'Autorità Giudiziaria competente (art. 83 D.P.R. n. 115/02), a seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero (a mero titolo esemplificativo: l'udienza di convalida verrà liquidata dal GUP ovvero – ove non fosse prevista l'udienza preliminare – dal Tribunale in composizione monocratica; l'interrogatorio innanzi al PM o alla PG verrà liquidato dal GUP ovvero – se non è prevista l'udienza preliminare – dal Tribunale in composizione monocratica).
3. Parimenti, la fase relativa alle misure cautelari personali o reali sarà liquidata dal giudice competente per la cognizione (secondo il medesimo criterio riportato al precedente punto 2.) e ciò in relazione non solo alle udienze di convalida o di fissazione dell'interrogatorio di garanzia, ma anche alle attività inerenti alle richieste ex art. 299 c.p.p. (ovvero l'Autorità Giudiziaria competente a decidere sulla richiesta di liquidazione sarà quella della fase di cognizione in cui l'attività predetta è stata svolta dal difensore). Con gli stessi criteri, verrà liquidata l'eventuale attività svolta innanzi al Tribunale del Riesame.
4. La richiesta di liquidazione deve essere presentata in via telematica, tramite piattaforma <http://lsg.giustizia.it>, ai sensi della legge L. n. 120/2020.
5. Al fine di velocizzare la procedura di liquidazione degli onorari ed evitare ulteriore attività in carico all'Autorità Giudiziaria competente per la predetta procedura, si conviene, altresì, che sarà consentito il deposito in udienza delle istanze di liquidazione da denominarsi

“anticipazione dell’istanza di liquidazione”. Il difensore che si avvarrà della presente facoltà, dovrà – al termine dell’udienza ed entro, comunque, il termine previsto per il deposito delle motivazioni – provvedere al deposito dell’istanza tramite piattaforma <http://lsg.giustizia.it>, così da consentire agli uffici preposti la lavorazione dell’istanza in tempi ristretti. In caso di motivi contestuali ovvero di rinvio a giudizio all’esito dell’udienza preliminare, il termine per il deposito dell’istanza tramite piattaforma <http://lsg.giustizia.it> è di giorni 10.

6. Al fine di consentire una celere emissione del decreto di liquidazione, sarà necessario che il difensore specifichi che la richiesta di liquidazione è stata redatta utilizzando gli importi indicati nelle tabelle di cui al presente Protocollo, in modo da consentire all’Autorità Giudiziaria il riscontro della corretta adesione al Protocollo ed ai suoi parametri di liquidazione, rendendo così più agevole e veloce l’emissione del provvedimento di liquidazione.
7. Con la richiesta di liquidazione, il difensore avrà, quindi, cura di depositare:
 - a) istanza di liquidazione, redatta conformemente al presente Protocollo e con la espressa dichiarazione di avvalersi dei parametri di cui alle allegate tabelle (Allegati 1 e 2); e, a seconda della tipologia di soggetto per cui si richiede la liquidazione:
 - b) decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (o verbale da cui risulti il provvedimento di ammissione) e certificazione attestante l’iscrizione del difensore nelle liste ex art. 81 D.P.R. n. 115/02, con data di emissione non anteriore a 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di liquidazione. In alternativa il difensore potrà allegare autocertificazione apposta in calce alla scheda anagrafica dell’avvocato richiedente estratta dall’Albo Avvocati dalla quali risulti l’iscrizione nelle liste ex art.81 D.P.R. n.115/02;
 - c) decreto di irreperibilità/sentenza ex art. 420 quater c.p.p., ovvero prova documentale che dimostri l’irreperibilità di fatto dell’assistito;
 - d) prova documentale del tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell’assistito;
 - e) documentazione giustificativa di eventuali spese (es. copia dell’attestazione di estrazione di copia degli atti processuali; copia delle spese per la citazione del testimone);
 - e) copia dell’atto da cui si evinca la nomina quale difensore d’ufficio (es. verbale di identificazione, avviso ex art. 415 bis c.p.p., richiesta di rinvio a giudizio o decreto di citazione diretta a giudizio).

Articolo 5

Documentazione da allegare all’istanza di liquidazione

per dimostrare l’irreperibilità dell’assistito

1. Al fine di dimostrare l’irreperibilità di fatto del proprio assistito, il difensore dovrà produrre la seguente documentazione, in relazione alle diverse casistiche:

Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato.

- a) parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l’ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto (se diverso dallo studio del legale) ovvero, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l’assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;
- b) verifica anagrafica aggiornata, con data di rilascio non anteriore a mesi 1 alla data di presentazione dell’istanza;
- c) certificato rilasciato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – con data di rilascio non anteriore a mesi 1 alla data di presentazione dell’istanza – dal quale risulti che l’assistito non è detenuto;

Persona difesa: straniero residente nel territorio dello Stato

- a) parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto (se diverso dallo studio del legale) ovvero, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;
- b) verifica anagrafica aggiornata, con data di rilascio non anteriore a mesi 1 alla data di presentazione dell'istanza;
- c) certificato rilasciato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - con data di rilascio non anteriore a mesi 1 alla data di presentazione dell'istanza - dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- d) attestazione del Consolato o dell'Ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha comunicato al proprio Consolato o Ambasciata recapiti nel territorio dello Stato. E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta, attraverso l'allegazione di idonea documentazione con data di invio non anteriore a mesi 1 (es. e-mail inviata al Consolato o all'Ambasciata): il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 20 giorni.

Persona difesa: straniero compiutamente identificato, non residente in Italia ma con domicilio eletto sul Territorio Nazionale non presso lo studio del difensore.

- a) parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso il domicilio eventualmente dichiarato o eletto ovvero, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia;
- b) certificato rilasciato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - con data di rilascio non anteriore a un mese dalla data di presentazione dell'istanza – dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- c) attestazione del Consolato o dell'Ambasciata che attesti la possibilità o meno di rintraccio del concittadino. È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta, attraverso l'allegazione di idonea documentazione (es. mail inviata al Consolato o all'Ambasciata): il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 20 giorni.

Persona difesa: straniero identificato ovvero sedicente, senza fissa dimora o non residente in Italia e/o con domicilio eletto presso il difensore.

- a) verbale di identificazione o altro atto dal quale risulti l'assenza di dimora o di altro domicilio effettivo oltre quello eletto presso il difensore;
- b) certificato rilasciato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – con data di rilascio non anteriore a mesi 1 alla data di presentazione dell'istanza – con indicazione di tutti gli eventuali alias, dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- c) attestazione del Consolato o dell'Ambasciata che attesti la possibilità o meno di rintraccio del concittadino. È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta, attraverso l'allegazione di idonea documentazione (es. fax o mail inviata al Consolato o all'Ambasciata): il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 20 giorni.

Articolo 6

Recupero giudiziale del credito nei confronti

del proprio assistito reperibile risultato insolvente

1. In relazione al recupero del credito nei confronti del proprio assistito insolvente il difensore d'ufficio dovrà:

- a) richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio di esprimere un "parere di congruità" della notula già trasmessa al cliente con atto di costituzione in mora rimasto inevaso, utilizzando l'apposita sezione "Parcelle" della piattaforma "Sferabit" e producendo copia degli atti (copie verbali, copie eventuali memorie, copie ordinanze, copia sentenza etc.) idonei a dimostrare l'attività svolta in favore del proprio assistito. Tale procedura è esente da spese e bolli, giusta delibera COA del 12 giugno 2017. Per agevolare la liquidazione – sia da parte del COA, sia da parte dell'Autorità Giudiziaria – la notula dovrà essere redatta secondo i parametri del presente protocollo, senza la riduzione ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/02;
- b) richiedere al Giudice Civile l'emissione di Decreto Ingiuntivo nei confronti del proprio assistito d'ufficio, producendo l'atto di costituzione in mora rimasto inevaso, la notula munita del "parere di congruità" del COA come da punto che precede, nonché la nota spese per il procedimento monitorio utilizzando i seguenti parametri:

SCAGLIONI PER VALORE	COMPENSI PER D.I.
----------------------	-------------------

(valori individuati convenzionalmente)

€ 0 - € 1.100	€ 250,00
€ 1.101 - € 3.000	€ 350,00
€ 3.001 - € 5.000	€ 450,00
€ 5.001 - € 15.000	€ 600,00

SCAGLIONI PER VALORE	COMPENSI PER PRECETTO
----------------------	-----------------------

(valori individuati convenzionalmente)

€ 0 - € 5.200	€ 100,00
€ 5.200 - € 26.000	€ 200,00
€ 26.000 - € 52.000	€ 300,00

- c) i parametri di cui alla precedente lettera b) sono da intendersi oltre il 15% di spese generali e non dovranno essere decurtati di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/02 (Cass. Civ. Ord. Sez. 2, N. 3606/2024, "In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002"). Si sottolinea, inoltre, che detti importi non sono stati adeguati nonostante gli aumenti previsti dal D.M. 147/2022.
 - d) si fa presente che in ogni caso sono dovute le spese vive sostenute dal difensore (es. raccomandate) come previsto dall'art. 3 del presente protocollo se compiutamente documentate.
2. Nel caso in cui il tentativo di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito risulti infruttuoso, il difensore d'ufficio potrà richiedere, al Giudice Penale, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'ambito della difesa d'ufficio e per l'attività di recupero del

credito, allegando alla propria istanza tutti gli atti del procedimento monitorio e dell'esecuzione civile, negativa o mancata.

3. Nel caso di soggetto risultato residente all'estero, il difensore dovrà dare prova di avere provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo ed eventualmente dell'atto di precetto.
4. Nel caso in cui la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o dell'atto di precetto divenga impossibile per sopravvenuta irreperibilità del destinatario, l'attività esecutiva verrà comunque liquidata. In tal caso, se trattasi di cittadino straniero, il difensore produrrà i certificati/attestazioni previsti dagli artt. 4 e 5.

Articolo 7

Liquidazione degli onorari al difensore nominato ex art. 97, c. 4, c.p.p.

1. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, c. 4, c.p.p. ha diritto di richiedere la liquidazione degli onorari spettanti per l'attività compiuta.
2. La liquidazione dovrà essere richiesta al termine della sostituzione, con l'indicazione specifica dell'attività in concreto svolta.
3. L'istanza dovrà essere depositata telematicamente, unitamente alla copia del verbale d'udienza da cui risulti la sostituzione effettuata.

Art. 8

Determinazioni finali

1. I firmatari del presente protocollo deliberano di istituire un "Osservatorio" costituito da un rappresentante del Tribunale-Sezione Dibattimento, da un rappresentante dell'Ufficio GIP/GUP, da un rappresentante della Procura della Repubblica, da un rappresentante dell'Ufficio del Giudice di Pace, da un delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e da un delegato della Camera Penale.
2. Tale Osservatorio si riunirà periodicamente – quanto meno una volta all'anno – per verificare l'applicazione del presente protocollo e per proporre eventuali correzioni, modifiche e/o integrazioni.

IL PRESENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Mirco SANTANGELO

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Busto Arsizio

Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio *Franco Belvisi*

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

Il Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio

Busto Arsizio, 31 marzo 2025